

Art. 3, comma 4, della legge regionale 68/81, come sostituito dall'art. 62, comma 1, della legge regionale 24/06. Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni contributive in materia di cultura previste dalla legge regionale 68/1981

1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA

1.1. Gli interventi contributivi sono finalizzati a finanziare attività istituzionali e iniziative a progetto di enti pubblici e privati non lucrativi, che le realizzano in piena autonomia organizzativa, tecnica e gestionale.

1.2. Per "attività istituzionale" si intende un insieme di iniziative, quali, in particolare, mostre, convegni, pubblicazioni, manifestazioni culturali e di spettacolo, articolate nell'arco dell'anno, soggette a programmazione annuale preventiva da parte dell'ente organizzatore e dal contenuto conforme alle finalità statutarie.

Rientra in tale definizione pure l'iniziativa singola, purché di contenuto omogeneo e coerente con le finalità statutarie, a carattere ripetitivo e ricorrente e soggetta a programmazione annuale preventiva da parte dell'ente organizzatore.

1.3. È definita iniziativa a progetto la proposta di carattere originale e straordinario, che si esaurisce una volta realizzata.

2. GRADO DI RILEVANZA

2.1. Sono considerate attività istituzionali di preminente interesse regionale quelle espletate in modo stabile e continuativo da organismi culturali, pubblici e privati non lucrativi, e caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi: elevato impatto sul territorio di riferimento sotto il profilo della crescita culturale della comunità che vi insiste; notevole spessore scientifico o artistico delle iniziative proposte; proiezione internazionale delle iniziative medesime.

2.2. Gli organismi sopraindicati debbono possedere i seguenti requisiti:

- operare da almeno 3 anni ;
- avere un bilancio annuale nel quale concorrono fonti di finanziamento sia pubbliche che private. Il bilancio deve risultare in pareggio e non inferiore all'importo di € 30.000,00 per i soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo (Titolo II della L.R. 68/81), e di € 20.000,00 per i soggetti operanti nei settori delle scienze sociali e delle arti figurative (Titolo III della L.R. 68/81).

2.3. Sono considerati progetti di preminente interesse regionale quelli che presentano un budget di risorse non inferiore a € 40.000,00, e si rivolgono ad un pubblico di ambito sovraprovinciale.

3. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

3.1. La Regione organizza periodicamente specifici incontri con le Province, cui può partecipare anche una rappresentanza unitaria delle forme associative di cui alla L.R. 1/2006, segnalata dal Comitato per le attività culturali istituito dall'art. 3 comma 3 della L.R. 68/81, come sostituito dall'art. 62 della L.R. 24/06, al fine di garantire coerenza, omogeneità e completezza degli interventi di rispettiva competenza, anche in relazione al grado di rilevanza di cui al precedente punto 2.

In particolare, entro 60 giorni dal termine di scadenza delle domande e delle proposte di cui alla L.R. 68/81 (Titoli II, III, IV) la Regione convoca le Amministrazioni provinciali per definire le linee di programmazione e di coordinamento degli interventi finanziari.

3.2. Le Province possono promuovere autonome attività di coordinamento con i Comuni e con le forme associative di cui alla L.R. 1/2006, per la programmazione e gestione degli interventi contributivi di rispettiva competenza.

4. MONITORAGGIO DEL SETTORE CULTURALE NELLA REGIONE

4.1. La Regione, nell'ambito degli incontri di cui al precedente punto 3, mette a disposizione i dati e le analisi della domanda e dell'offerta di iniziative culturali nel territorio acquisite tramite l'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'art. 6, comma 162, della L.R. 1/2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA